

COMUNE DI



AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 30-11-2023

OGGETTO: Conferma aliquote IMU

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **21:00** presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALOMONI CHIARA**

Pres./Ass.	Nominativo
P	GALAZZO UMBERTO
P	FONTANA RAFFAELLA
P	CASTAGNA SARA
P	CERVIA NICOLAS
P	SALOMONI CHIARA
P	RATTI MARZIA
P	MORUZZO MAURIZIO MAURO
P	CUPIDO GIUSEPPINA
P	ROPA GIULIA
P	CIRI MAURO
A	BERNAVA ANDREA
P	CADEDDU EMANUELE
A	PETACCHI LUCIO

Partecipa: Il **SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. *Gustavo Nicola Tomaselli*

La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto all'o.d.g.

Gli interventi sono conservati nella registrazione agli atti e riportati in forma sintetica nello specifico verbale sunto della seduta al quale si rinvia.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 2022 sono esentati dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, finché non siano locati e permanga tale destinazione. È fatto altresì obbligo di presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza dell'esenzione stessa;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e

delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Visto l'emendamento al decreto proroghe (Dl 132/2023) che rinvia di un altro anno, al 2025, l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta sul mattone solo all'interno di una griglia di fattispecie identificate per decreto delle Finanze, con l'obiettivo di evitare il fiorire di migliaia di variabili per ritagliare trattamenti differenziati spesso su misura di casi molto specifici.

Considerato pertanto, che il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

Delibera N. 39 del 30-11-2023

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Dato Atto che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Atteso che si conferma l'articolazione delle aliquote approvate per il 2023 anche per l'anno 2024 come di seguito elencate:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aree edificabili	7,6 ‰
Terreni Agricoli	4,6 ‰
Fabbricati generici con rendita (aliquota ordinaria) compresi i fabbricati categoria D generici	10,6 ‰
Abitazione principale (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9)	esenti
Pertinenza dell'Abitazione principale (max 1 unità per ciascuna categoria C/2 – C/6 – C/7)	esenti
Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune di Ameglia, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	esenti
Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica	
Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate	

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	esenti
<p>COMODATO GRATUITO REGISTRATO</p> <p>Unità Immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Il contratto sia registrato b. Il comodante possieda un solo immobile in Italia <i>oppure</i> Il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale c. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato d. Il comodatario utilizzi l'immobile quale abitazione principale <p>Sono escluse dal beneficio le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9</p>	<p>6,6 ‰</p> <p>Con Base Imponibile ridotta del 50%</p>
<p>COMODATO GRATUITO NON REGISTRATO</p> <p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata b. il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito; 	6,6 ‰
<p>LOCATO A CANONE CONCORDATO</p> <p>Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla Legge n.431/1998</p>	<p>10,6 ‰</p> <p>+Importo dovuto ridotto del 25%</p>
<p>LOCATO A CANONE AGEVOLATO ART. 2 COMMA 3 Legge 431/1998</p> <p>Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche che dimorano e risiedano anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.431/1998</p>	<p>6,6 ‰</p> <p>Importo dovuto ridotto del 25%</p>
Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata e non data in comodato, posseduta da soggetti non residenti in Italia e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.	10,6 ‰ importo dovuto ridotto del 50%
Alloggi ARTE, Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) oppure ERP, occupate da assegnatari residenti nel Comune di Ameglia	10,6% + Detrazione

adibiti ad abitazione principale	€ 200
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,6 ‰ + Detrazione € 200 su abitazione
Categorie catastali C1 – C3 (solo se affittati ad uso commerciale o utilizzati dal proprietario per uso commerciale)	8,2 ‰
Categorie catastali D2 utilizzate o affittate ad uso commerciale	8,2 ‰
Immobili invenduti o beni merce Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati	0,00 ‰
Categoria catastale D10: Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2023 ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che stabilisce la data del 31/12/2023 come termine di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 da parte del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnico/contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI

FAVOREVOLI: 11, ASTENUTI: nessuno, CONTRARI: nessuno, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

A) Di confermare le aliquote IMU approvate nel 2023 anche per l'anno 2024 come di seguito specificate

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aree edificabili	7,6 ‰
Terreni Agricoli	4,6 ‰
Fabbricati generici con rendita (aliquota ordinaria) compresi i fabbricati categoria D generici	10,6 ‰
Abitazione principale (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9)	esenti

Pertinenza dell'Abitazione principale (max 1 unità per ciascuna categoria C/2 – C/6 – C/7)	esenti
<p>Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune di Ameglia, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale</p> <p>Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica</p> <p>Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate</p>	esenti
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	esenti
<p>COMODATO GRATUITO REGISTRATO</p> <p>Unità Immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Il contratto sia registrato f. Il comodante possieda un solo immobile in Italia <i>oppure</i> Il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale g. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato h. Il comodatario utilizzi l'immobile quale abitazione principale <p>Sono escluse dal beneficio le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9</p>	<p>6,6 ‰</p> <p>Con Base Imponibile ridotta del 50%</p>
<p>COMODATO GRATUITO NON REGISTRATO</p> <p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata c. il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito; 	6,6 ‰

LOCATO A CANONE CONCORDATO Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla Legge n.431/1998	10,6 ‰ +Importo dovuto ridotto del 25%
LOCATO A CANONE AGEVOLATO ART. 2 COMMA 3 Legge 431/1998 Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.431/1998	6,6 ‰ Importo dovuto ridotto del 25%
Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata e non data in comodato, posseduta da soggetti non residenti in Italia e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.	10,6 ‰ importo dovuto ridotto del 50%
Alloggi ARTE, Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) oppure ERP, occupate da assegnatari residenti nel Comune di Ameglia adibiti ad abitazione principale	10,6% + Detrazione € 200
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,6 ‰ + Detrazione € 200 su abitazione
Categorie catastali C1 – C3 (solo se affittati ad uso commerciale o utilizzati dal proprietario per uso commerciale)	8,2 ‰
Categorie catastali D2 utilizzate o affittate ad uso commerciale	8,2 ‰
Immobili invenduti o beni merce Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati	0,00 ‰
Categoria catastale D10: Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine con successiva separata votazione resa nei modi di legge con voti:

FAVOREVOLI: 11, ASTENUTI: nessuno, CONTRARI: nessuno, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000.

Delibera N. 39 del 30-11-2023

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott.ssa CHIARA SALOMONI
(Firmato all'originale)

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gustavo Nicola Tomaselli
(Firmato all'originale)

COPIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N° 267

Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:

Regolarità tecnica:

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **25-11-2023**
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile dell'Area
D.ssa GIANNARELLI ALESSIA
(Firmato all'originale)

Regolarità contabile:

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **25-11-2023**

Il Responsabile dell'Area
D.ssa GIANNARELLI ALESSIA
(Firmato all'originale)

Attestato di pubblicazione

La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal 22-12-2023 al 05-01-2024.

Ameglia, 22-12-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Firmato in originale Loredana Menconi

Esecutività

La presente deliberazione diviene esecutiva il 30-11-2023, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Gustavo Nicola Tomaselli